

**STRALCIO da Comunicato Ufficiale n°124 della L.N.D.  
Inerente al C.U. n° 1 del Collegio Arbitrale stagione sportiva 2016/2017**

## FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Comunicato Ufficiale n.1 stagione sportiva 2016/2017

Riunione del 26 settembre 2016

Si dà atto che il Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti, istituito dalla Presidenza Federale a norma dell'art. 4 comma 5 della Legge 91 del marzo 1981, di cui al Comunicato Ufficiale n. 8/A, pubblicato il 14 settembre 1981, riunitosi a Roma, presso la sede Federale , e così composto

Presidente -

Dott.Gino TAPINASSI

Rappresentanti delle Società -

Dott.Ivano CORRADA  
Avv.Pasquale GIAMPAGLIA  
Avv.Sara QUINTILIANI

Rappresentanti degli Allenatori -

Sig.Angelo AGUS  
Cav.Domenico CARRETTA  
Sig.Mauro DALL'AGLIO  
Rag.Sergio FINCATTI

Segretario -

Dott. Luigi NERI

VERTENZA:all. Sergio Ariel ZANETTI / CALCIO LECCO 1912 srl

( 90/56 )

ARBITRI:sigg. Pasquale GIAMPAGLIA e Angelo AGUS

Con ricorso del 11.01.2016, il sig. Sergio Ariel ZANETTI, allenatore professionista UEFA PRO, regolarmente iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., mat. 105618, adiva questo costituito Collegio Arbitrale ed esponeva di essere stato assunto in qualità di tecnico responsabile della prima squadra della SOCIETA CALCIO LECCO 1912 SRL, partecipante al campionato di serie D, relativamente alla stagione 2015/16.

Nel ricorso spiegava che, con scrittura privata datata 30.07.2015, a firma del rapp.te legale della società, la stessa si impegnava a corrispondere all'allenatore la somma di €10.328,00 relativamente alle rate scadute di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2015, quale premio di tesseramento annuale, ciascuna di €2.582,00.

Il ricorrente lamentava di non aver percepito alcuna somma a tale titolo dalla resistente in merito alle predette mensilità maturate e scadute e concludeva, quindi, chiedendo al Collegio Arbitrale di far obbligo alla SOCIETA CALCIO LECCO 1912 SRL di provvedere al pagamento in suo favore della somma di €10.328,00, oltre gli interessi di mora ed il risarcimento del danno derivante da svalutazione monetaria.

Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata del 08.06.2016, provvedeva ad invitare la società resistente a fornire le proprie deduzioni scritte e al ricorrente di controdedurre, ciascuno entro il proprio termine previsto.

Il Dipartimento Interregionale LND, su richiesta inviata dal Segretario del Collegio Arbitrale in data 30.06.2016, trasmetteva comunicazione di risposta, in atti, nella quale specificava che l'accordo economico tra le parti era stato depositato, allegando copia dell'accordo.

La resistente, pur ritualmente invitata, non riteneva di dover dedurre e rimaneva del tutto silente.

Il Collegio, esaminato il ricorso, le richieste e conclusioni in esso contenute oltre la documentazione allegata a sostegno dello stesso e quella agli atti del procedimento, ritenendo la domanda meritevole di accoglimento,

PQM

accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della società SOCIETA CALCIO LECCO 1912 SRL di corrispondere al sig. Sergio Ariel ZANETTI, nella sua qualità, la somma di €10.328,00 quale premio di tesseramento dovutogli in forza dell'accordo economico prodotto, relativamente alle rate scadute e maturate, oltre ad €47,00 quali interessi equitativamente calcolati per un ammontare complessivo di €10.375,00, maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo.

Nulla è dovuto circa la richiesta di risarcimento del danno derivante da svalutazione monetaria in difetto di prova dell'effettivo danno, come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 *ter* comma 13 delle NOIF e del CGS.